

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BUCCIERO, CARUSO Antonino
e PEDRIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996

Esenzione dall'imposta di bollo in materia di procedimenti
di separazione personale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge pone fine ad una sostanziale disparità di trattamento tra coniugi separandi e divorziandi quanto all'esenzione dell'imposta di bollo, introdotta dalla novella della legge sul divorzio del 1987, a favore dei secondi ma non dei primi.

Tale disparità più non si giustifica, alla luce di una serie di considerazioni giuridiche ed umane che possono riassumersi come segue.

Sotto un profilo strettamente giuridico la mancata estensione anche al procedimento di separazione personale dell'esenzione dall'imposta di bollo appare come una curiosa dimenticanza del legislatore del 1987, così come ha anche ritenuto, *per incidens*, la Corte costituzionale (come risulta dalla motivazione della sentenza del 2-15 aprile 1992, n. 176).

Tra l'altro la novella della legge sul divorzio ha esteso l'applicazione delle nuove regole procedurali, previste per il nuovo procedimento di divorzio, al procedimento di separazione personale (articolo 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74).

La già citata sentenza della Corte costituzionale apriva comunque una breccia, ritenendo in dispositivo l'illegittimità - per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, ma anche in riferimento agli articoli 29, 31 e 53 della Costituzione - dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo dovuto alla Conservatoria le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Ma da una lettura attenta della esaminata motivazione, vi è da ritenere che solo la ristrettezza dell'impugnativa *de quo*, concentrata al mero profilo riguardante il tributo da iscrizione ipotecaria, abbia impedito alla Suprema Corte di sancire l'illegittimità dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 in relazione alla mancata estensione dell'esen-

zione, sia dell'imposta di bollo che di registro e di ogni altra tassa, anche ai giudizi di separazione.

La Corte si è infatti in motivazione ben soffermata sul «parallelismo, le profonde analogie e la complementarità dei due procedimenti, rispettivamente, di separazione e di divorzio».

Ne deriva l'illegittimità della mancata parificazione fiscale effettuata dal legislatore del 1987 con principale riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Ma inoltre sosteniamo che il procedimento di separazione personale è ancor più meritevole di esenzione fiscale di quello di divorzio.

Se infatti l'articolo 13 dell'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevedeva l'esenzione in materia di procedimenti a tutela dei minori, come dimenticare che è proprio il procedimento di separazione, prima ancora che quello di divorzio, che verte principalmente sull'affidamento dei minori? Del resto lo schema di decreto a suo tempo pubblicato dalla stampa specializzata, ma poi non emanato, che modificava la normativa sulla imposta di bollo, introduceva sotto l'articolo 12 dell'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 l'esenzione dell'imposta di bollo agli atti e documenti relativi al procedimento di separazione personale.

Sotto un profilo più strettamente umano, si è già visto che il procedimento di separazione che quasi sempre ruota esclusivamente sull'affidamento dei minori, non può che godere perlomeno delle medesime esenzioni riservate al procedimento di divorzio, atteso che l'interesse del minore è bene intangibile e la tutela del minore è costituzionalmente sancita.

Vi è anche da dire che l'auspicata esenzione fiscale renderebbe più agevole la difesa al coniuge economicamente più debole che spesso è costretto a più o meno tacita-

mente rinunciare a propri diritti, anche indisponibili, a causa dell'impossibilità di sopportare i costi di giudizio (si pensi al caso classico della casalinga impossidente).

L'intersecarsi dei diritti dei genitori con l'interesse del minore crea il probabile rischio che quest'ultimo interesse possa esse-

re sacrificato o sottovalutato per meri motivi di carattere economico.

La riforma di cui al presente disegno di legge si rende pertanto ormai improcrastinabile alla stregua di fondamentali principi di eguaglianza sociale e soprattutto ai fini della tutela dell'interesse del minore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1.* Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».